

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 - Definizione

2. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 - Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
 - Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.

Possono inoltre disporre spese di rappresentanza per conto dell'Ente la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale.

Art. 4 - Tipologie

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:
 - a) ospitalità e spese di trasporto offerte in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva; la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo al prestigio ed al numero dei soggetti interessati, e potrà

riguardare familiari e/o accompagnatori degli ospiti solo ove si renda necessario secondo le diverse circostanze;

- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.), omaggi floreali ed altri donativi-ricordo a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);
- c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
- d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed acquisto o noleggio addobbi (fiori, striscioni, etc.), attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente; per le manifestazioni di carattere culturale, sportivo e tempo libero promosse dall'Ente si considerano spese di rappresentanza solo quelle sostenute per eventuali rinfreschi, targhe commemorative o piccoli omaggi;
- f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, telegrammi, presenza del Gonfalone, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità di rilievo estranee all'Ente, di Amministratori in carica o ex amministratori, loro parenti o affini, dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex dipendenti;
- g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli omaggi quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite al di fuori del territorio comunale presso Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere) compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali di questo Ente;

- i) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, spese di soggiorno per gli ospiti partecipanti (relatori, conduttori), escluse le spese di carattere personale;
- l) forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'Amministrazione;
- m) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale e che si svolgono sul territorio comunale;
- n) manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli omaggi (libri, penne, etc.), o semplice consegna degli stessi, in occasione dei matrimoni civili o di eventi di particolare importanza (es.: festività natalizie, attribuzione della cittadinanza a favore di residenti, nuovi nati, cittadini che acquisiscono la maggiore età, riconoscimenti particolari a cittadini anche da altri enti, adozioni, etc.) nei confronti dei soggetti estranei all'Amministrazione comunale di cui al precedente punto a) oppure di altre personalità di rilievo sul territorio comunale;

Art. 5 - Esclusioni

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- colazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni del Consiglio o della Giunta, commissioni, ecc.), fatta eccezione per l'acqua.
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
-

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

1. Gli stanziamenti per spese di rappresentanza vengono annualmente determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnati nel PEG. Le spese di rappresentanza del Sindaco e quelle di carattere generale dell'Ente in occasione di cerimonie e ricorrenze (es.: 25 aprile, 4 novembre, etc.) sono assegnate al responsabile dell'Ufficio di Gabinetto incaricato di seguire gli organi istituzionali, salvo che esigenze organizzative interne non rendano opportuno incaricare dell'effettuazione di alcune specifiche spese (es.: gara affidamento servizio addobbi) altro funzionario apicale.
2. Le spese di rappresentanza autorizzate dagli stanziamenti di bilancio ma sono effettuate con le seguenti modalità:
 - A) se di importo inferiore al limite massimo previsto per le anticipazioni economali, vengono liquidate dal Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, mediante compilazione di buono economale e pagate dal Servizio Ragioneria previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con unita la relativa documentazione;
 - B) se di importo superiore al limite massimo previsto per le anticipazioni economali, vengono impegnate dal Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, mediante adozione di determinazione a cui deve essere unita la dichiarazione di cui al precedente punto A), e successivamente liquidate dal medesimo Responsabile e pagate dal Servizio Ragioneria previa presentazione della relativa documentazione giustificativa;

Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta, rispondono per gli atti da essi adottati della congruità dell'importo delle spese di rappresentanza in rapporto all'importanza dei singoli eventi per le quali le stesse sono state sostenute.

3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi;

Art. 7 – Accesso agli atti

I consiglieri comunali hanno diritto ad accedere a tutti i documenti e le informazioni relative alle spese disciplinate dal presente Regolamento, senza alcun limite salvo il dovere di mantenere il segreto nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.Lgs.267/2000.